

DETERMINAZIONE DSAI/12/2023/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 24 agosto 2023

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le linee guida del Comitato italiano gas (di seguito: CIG) di gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7);
- le linee guida del CIG di maggio 2020 n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12);
- le linee guida del CIG 28 febbraio 2022, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2021, 49/2021/S/gas (di seguito: deliberazione 49/2021/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2022, 298/2022/E/com (di seguito: deliberazione 298/2022/E/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dall’articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, almeno per le seguenti attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas;
- ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l’obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti (lett. a);
 - l’obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l’altrui incolumità in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (comma 1, lettera c), punto iii);
 - di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo l’articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (comma 1, lettera d); in particolare, per “registrazione garantita delle chiamate per pronto intervento” si intende la registrazione sequenziale ed inalterabile, per ogni chiamata pervenuta ai recapiti telefonici di pronto intervento, delle informazioni ivi previste, tra le quali: (iii) i dati identificativi della persona che ha effettuato la chiamata telefonica;
- ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25, l’impresa distributrice per ogni dispersione localizzata, comprese quelle eliminate all’atto della localizzazione, registra, tra l’altro: b) il codice univoco di identificazione della dispersione localizzata; c) la data di localizzazione della dispersione; g) la data (e l’ora) di eliminazione della dispersione;

- ai sensi dell'articolo 36, comma 8, lett. c) della RQDG 20/25, per ogni richiesta di pronto intervento l'impresa distributrice registra la classificazione della richiesta di pronto intervento in base alle situazioni indicate dall'Articolo 12, comma 3; la classificazione della situazione alla quale riferire la chiamata di pronto intervento avviene in base alle informazioni raccolte dall'operatore del centralino di pronto intervento o dall'operatore di pronto intervento, eventualmente corrette in base ai riscontri in loco; nel caso in cui si tratti di un "falso allarme", la chiamata viene classificata in base alle informazioni raccolte dall'operatore del centralino di pronto intervento o dall'operatore di pronto intervento;
- ai sensi delle Linee Guida CIG 10, per l'esecuzione delle attività di pronto intervento "l'impresa di distribuzione deve assicurarsi e poter documentare che il personale che fa parte, o può essere chiamato a far parte della struttura di pronto intervento sia formato ed istruito e quindi consapevole dell'importanza che il suo contributo riveste nella struttura" nonché assicurarsi che "al personale interessato sia fornito l'aggiornamento tecnico professionale necessario al corretto svolgimento delle sue mansioni, compresa l'attività di localizzazione e classificazione delle dispersioni e l'addestramento all'uso di specifici mezzi o strumenti" (paragrafo 3, punto 3);
- ai sensi delle Linee Guida CIG 7 inerenti alla "*Classificazione delle dispersioni di gas sull'impianto di distribuzione*", il personale dell'impresa di distribuzione "addetto alla classificazione delle dispersioni deve essere adeguatamente formato, informato, competente ed autorizzato" (paragrafo 4);
- ai sensi delle Linee Guida CIG 12, aventi ad oggetto "*Attivazione o riattivazione dell'impianto del cliente finale*", "le attività oggetto delle presenti linee guida devono essere svolte da persone competenti, adeguatamente istruite ed in grado di riconoscere le situazioni di potenziale pericolo e/o di sostanziale difformità impiantistiche riconducibili al contesto" (paragrafo 4);
- infine, ai sensi dell'articolo 79 della RQDG 20/25, in sede di controllo dei dati di qualità da parte dell'Autorità, le imprese distributrici forniscono su supporto elettronico, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo: per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'articolo 12 della RQDG 20/25, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M della RQDG 20/25 punto (i, lett. a) comma 6); per le dispersioni localizzate, un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N della RQDG 20/25 (punto (ii, lett. a) comma 6).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al punto 3 della deliberazione 49/2021/S/gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, l'Autorità aveva prescritto al Comune di Scerni di: disporre, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25, di

procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle Linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, almeno per le attività di pronto intervento, di odorizzazione del gas, di attivazione della fornitura, di classificazione delle dispersioni localizzate, di ricerca programmata delle dispersioni, di protezione catodica, di sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio, di gestione delle emergenze e di gestione degli incidenti da gas (lett. a); adottare ogni iniziativa utile affinché il personale addetto al centralino di pronto intervento sia in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti e i provvedimenti generali da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. c), punto iii), della RQDG 20/25 (lett. b); disporre l'utilizzo di un modulo di "rapporto di pronto intervento" contenente i dati minimi previsti dalla vigente regolazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. a), della RQDG 20/25 e del punto 7 delle Linee guida CIG 10 (lett. c); disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento, ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 15, comma 1, lett. d), della RQDG 20/25 (lett. d); dotarsi (i) per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'articolo 12 della RQDG 20/25, di un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M; (ii) per le dispersioni localizzate, di un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N, entrambi da fornire su supporto elettronico in sede di controllo, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, lett. a), punti i) e ii), della RQDG 20/25 (lett. e); disporre la registrazione dei dati prescritti dalla vigente regolazione per ogni dispersione localizzata, comprese quelle eliminate all'atto della localizzazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25 (lett. f);

- il Comune di Scerni non ha provveduto a trasmettere all'Autorità entro i tempi assegnati dalla citata deliberazione, prova documentale dell'ottemperanza agli ordini sopra descritti;
- con la deliberazione 298/2022/E/com, l'Autorità ha approvato un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di altrettanti esercenti, tra cui il Comune di Scerni (di seguito anche solo: Comune), allo scopo di verificare, per tali operatori, già sottoposti a procedimenti sanzionatori e prescrittivi conclusi, la conformità delle "sole condotte successivamente tenute" ai richiamati accertamenti rispetto alle pertinenti disposizioni regolatorie dell'Autorità;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 7-10 marzo 2023, una verifica ispettiva presso il Comune, con riferimento all'impianto di distribuzione di gas naturale denominato "COMUNE DI SCERNI ** GAS NATURALE" gestito dal medesimo ente;

- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata oltre che dalla documentazione ivi acquisita e trasmessa dal Comune con note del 13 marzo 2023 (acquisita con prot. Autorità 16902) e 9 giugno 2023 (acquisita con prot. Autorità 39629) è emerso che:
 - i. in violazione dell'articolo 14, comma 8, lettere a) - i) della RQDG 20/25 nonché dell'ordine prescrittivo di cui alla lettera a), del punto 3 della deliberazione 49/2021/S/gas, il Comune non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative aggiornate e conformi alla regolazione e/o alle norme tecniche e, ove mancanti, alle linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 con riferimento alle attività di pronto intervento, di odorizzazione del gas, di attivazione della fornitura, di ricerca programmata delle dispersioni, di protezione catodica, di sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione, di gestione delle emergenze e di gestione degli incidenti da gas; inoltre, non disporrebbe di procedure operative relative all'attività di classificazione delle dispersioni localizzate (punto 14 della *check list* e doc. 14a-14g allegati);
 - ii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25, del punto 4 delle Linee guida CIG 7, del punto 3.3 delle Linee guida CIG 10, del punto 4 delle Linee guida CIG 12 nonché dell'ordine prescrittivo di cui alla lettera b) del punto 3 della deliberazione 49/2021/S/gas, il Comune non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti; in particolare il personale della società esterna alla quale sono affidate le attività di *“manutenzione e gestione delle rete di distribuzione del gas metano (attività ricerca dispersioni, gestione operativa di pronto intervento, sostituzione reti gas, nuovi allacciamenti, gestione cabine secondo salto (sotto 5 bar), gestione cabina primo salto REMI, protezione catodica, servizio sicurezza e continuità rete gas metano e lettere quadrimestrali (pronto intervento, ecc.)”* non sarebbe provvisto di documentazione idonea che attesti l'avvenuta formazione inerente alle Linee guida CIG 7 e 12; mentre il personale della società esterna alla quale è affidato il servizio del centralino di pronto intervento non sarebbe provvisto di documentazione idonea che attesti l'avvenuta formazione inerente le Linee guida CIG 10 (punto 2 della *check list* e all. 16b nonché note del 13 marzo e del 9 giugno 2023);
 - iii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (iii) della RQDG 20/25 nonché in violazione dell'ordine prescrittivo di cui alla lettera b) del punto 3 della deliberazione 49/2021/S/gas, il Comune non avrebbe ottemperato all'obbligo di disporre di un centralino di pronto intervento in grado di fornire al segnalante istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento; in particolare, dall'ascolto delle 19 (diciannove) registrazioni vocali delle chiamate telefoniche, estratte a campione, giunte al centralino di pronto intervento

- dall'1 luglio 2021 al 31 dicembre 2022, è emerso che, in occasione delle chiamate in cui l'utente segnalava possibili situazioni di dispersione di gas, l'operatore di pronto intervento non ha fornito alcuna istruzione (doc. 10a e 10b allegati alla *check list* e progressivo 5 del "Dettaglio" della "Tabella verifica componenti dispersioni" anno 2021 e progressivi 8, 10, 13 e 14 del "Dettaglio" della "Tabella verifica componenti dispersioni" anno 2022);
- iv. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25 il Comune non avrebbe effettuato correttamente la registrazione garantita di alcune chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento; in particolare, in sede ispettiva è emerso che, nel file "Elenco delle chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento dal 01 luglio 2021 al 31 dicembre 2021", non è presente la chiamata contraddistinta con progressivo n. 11004698 sul "File di macchina" (punto 8 della *check list*); inoltre, è altresì emerso che in occasione di 3 (tre) chiamate non veniva riportato il nominativo del chiamante, ma quello dell'intestatario del contratto (doc. 8a, 8b, 10a e 10b allegati alla *check list* e progressivi 1 e 5 del "Dettaglio" della "Tabella verifica componenti dispersioni" anno 2021 e progressivo 7 del "Dettaglio" della "Tabella verifica componenti dispersioni" anno 2022);
 - v. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), dell'articolo 36, comma 4 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (ii), della RQDG 20/25 il Comune non avrebbe correttamente compilato un modulo di pronto intervento e conseguentemente non avrebbe correttamente compilato la tabella N anno 2022; in particolare, dall'ascolto di una delle 19 (diciannove) registrazioni vocali delle chiamate telefoniche, estratte a campione, giunte al centralino di pronto intervento dall'1 luglio 2021 al 31 dicembre 2022, è emerso che il Comune, avrebbe compilato un modulo di pronto intervento classificando un intervento come dispersione di gas a valle del punto di riconsegna anziché come dispersione di gas da impianti di derivazione d'utenza e conseguentemente, pur avendo predisposto un modulo della Tabella N conforme alla regolazione, non avrebbe registrato tale dispersione nella corrispondente tabella N dell'anno 2022 (doc. 10b e 12b allegati alla *check list* e progressivo 10 del "Dettaglio" della "Tabella verifica componenti dispersioni" anno 2022);
 - vi. in violazione dell'articolo 36, comma 8, lettera c) e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (i) della RQDG 20/25, il Comune, pur avendo predisposto un modulo della Tabella M conforme alla regolazione, non avrebbe provveduto correttamente alla sua compilazione; infatti, dall'analisi della Tabella M anno 2021 è emerso che per 5 (cinque) richieste di pronto intervento è stata associata più di una classificazione mentre dall'analisi della Tabella M anno 2022 è emerso che per 2 (due) richieste di pronto intervento, il Comune non ha riportato la classificazione corretta (doc. 10b, 11a, 11b e progressivi 1 e 4 del "Dettaglio" della "Tabella verifica componenti dispersioni" anno 2021 e progressivi 7 e 8 del "Dettaglio" della "Tabella verifica componenti dispersioni" anno 2022).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti del Comune di Scerni;
- sia opportuno invitare il Comune di Scerni ad adempiere, nelle more del procedimento, agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti *sub i., ii. e iii.*, rappresentando che tali adempimenti, purché debitamente documentati, potranno costituire elementi di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Comune di Scerni, per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di pronto intervento gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di invitare il Comune di Scerni ad adempiere, nelle more del procedimento, agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti *sub i., ii. e iii.*, rappresentando che tali adempimenti, purché debitamente documentati, potranno costituire elementi di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
3. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del

Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;
8. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Scerni (C.F. 00236730693) all'indirizzo PEC protocollo@comunediscerni.legalmail.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 24 agosto 2023

Il Direttore
avv. Michele Passaro